

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA GESTIONE I. N. A.-CASA

ART. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Gestione I. N. A.-Casa prevista dall'articolo 2 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è soppressa.

Alla destinazione del patrimonio immobiliare della Gestione I. N. A.-Casa si provvederà a norma delle disposizioni contenute nei seguenti articoli.

ART. 2.

L'assegnazione degli alloggi a riscatto con patto di futura vendita avvenuta in esecuzione dei piani previsti dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, e della legge 26 novembre 1955, n. 1148, è convertita, dopo l'entrata in vigore della presente legge, in assegnazione in proprietà immediata con ipoteca legale sull'alloggio a garanzia delle rate di riscatto delle quali l'assegnatario sia ancora tenuto al pagamento.

Al fine di rendere pubblico l'acquisto della proprietà immediata, l'atto originario di assegnazione deve essere trascritto, a cura della Gestione case per lavoratori istituita ai sensi del successivo articolo 19, con gli effetti e secondo le modalità di cui agli articoli 2643 e seguenti del Codice civile.

Il conservatore dei registri immobiliari deve iscrivere d'ufficio ipoteca legale a norma dell'articolo 2834 del Codice civile.

ART. 3.

Agli assegnatari di alloggi a riscatto con patto di futura vendita è consentito, dopo l'emanazione della presente legge, di procedere al riscatto anticipato in unica soluzione del debito residuo con lo sconto al tasso del 5 per cento delle residue annualità.

Agli assegnatari di alloggi in locazione indicati dall'articolo 19 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è consentita la trasformazione dell'assegnazione in locazione in assegnazione in proprietà immediata con ipoteca legale anche per singoli alloggi compresi in un edificio e con il riconoscimento dei canoni pagati per la locazione come versati agli effetti del riscatto.

In tal caso il riscatto avverrà nel periodo di venticinque anni a decorrere dalla data di assegnazione dell'alloggio in locazione.

L'assegnatario al quale sia stato concesso il trasferimento dell'alloggio in locazione col sistema del riscatto potrà avvalersi del beneficio previsto per gli assegnatari a riscatto dal primo comma del presente articolo.

ART. 4.

L'assegnatario di alloggio in locazione potrà avvalersi dei benefici previsti dai precedenti articoli per il periodo di un anno dalla entrata in vigore delle norme integrative, rivolgendo istanza alla Gestione case per lavoratori istituita ai sensi del successivo articolo 19.

Trascorso tale termine gli alloggi che continueranno ad essere assegnati in locazione saranno trasferiti tutti in proprietà degli Istituti autonomi case popolari competenti per territorio ovvero dell'Istituto nazionale case per gli impiegati dello Stato, qualora trattisi di alloggi che rimarranno assegnati in locazione ad impiegati statali, con l'applicazione dei benefici fiscali di cui all'articolo 31, 1° comma, della presente legge.

ART. 5.

Per ogni atto inerente al trasferimento in proprietà immediata agli assegnatari nei modi indicati dai precedenti articoli si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 31, 1° comma, della presente legge. L'acquisto della proprietà dell'alloggio non è parimenti valutabile agli effetti dell'imposizione di qualsiasi tributo in favore dello Stato o di enti locali fino al completo pagamento delle rate di riscatto.

ART. 6.

In conseguenza del trasferimento in proprietà degli alloggi indicati all'ultimo comma dell'articolo 4, gli Istituti autonomi case popolari assumeranno i seguenti obblighi:

a) dovranno versare alla Gestione case per lavoratori, per ogni alloggio ottenuto e per il residuo periodo di 30 anni, a decorrere dalla data di prima assegnazione dell'alloggio al lavoratore, una quota di riscatto pari all'ammontare del canone di locazione, al netto di ogni spesa per manutenzione o per altro titolo, che l'assegnatario è tenuto a corrispondere in forza del contratto stipulato con la Gestione I. N. A.-Casa. salvo le va-

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

rianti previste dal penultimo comma del presente articolo;

b) in caso di morte dell'assegnatario prima che sia trascorso il periodo indicato alla precedente lettera a) l'alloggio, su loro domanda, dovrà essere assegnato agli eredi, limitatamente al coniuge superstite, ai discendenti fino al terzo grado e agli ascendenti, purché conviventi con l'assegnatario al momento della sua morte;

c) fino a quando gli Istituti autonomi per le case popolari non avranno completato il versamento previsto alla lettera a) in riferimento a tutti gli alloggi in essi compresi, i complessi edilizi, o gli edifici singoli, nonché le sistemazioni urbanistiche, le volumetrie delle costruzioni e le relative caratteristiche architettoniche non potranno subire trasformazioni se non in seguito ad autorizzazione della Gestione;

d) l'ammontare delle quote di amministrazione e di manutenzione dovrà essere fissato entro i limiti e con il rispetto dei criteri previsti dall'articolo 21 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici e con il Ministro per il tesoro, il canone di locazione potrà essere variato in relazione alle condizioni di mercato ed in rapporto ai mutamenti del livello medio delle retribuzioni dei lavoratori subordinati.

Per il periodo di cinque anni, dopo il trasferimento degli alloggi in proprietà agli Istituti autonomi case popolari, gli assegnatari potranno avvalersi delle facoltà concesse agli assegnatari in locazione.

ART. 7.

Salvo quanto stabilito dall'articolo precedente, nessun vincolo è imposto agli Istituti autonomi delle case popolari riguardo agli alloggi trasferiti in loro proprietà che si renderanno liberi.

ART. 8.

Le disposizioni dei precedenti articoli circa gli obblighi e le facoltà attribuiti agli Istituti autonomi per le case popolari, si intendono estese all'Istituto nazionale case per gli impiegati dello Stato in relazione agli alloggi che rimarranno assegnati in locazione ad impiegati dello Stato.

TITOLO II.

PROGRAMMA DECENNALE DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI

ART. 9.

Al fine di provvedere alla costruzione di case per lavoratori sarà attuato un programma decennale che avrà inizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 10.

Al finanziamento del programma decennale di costruzione di case per lavoratori, si provvede con i seguenti fondi:

a) un contributo pari al 4,30 per cento del complesso dei contributi indicati alle successive lettere b) e c), a carico dello Stato;

b) un contributo pari allo 0,35 per cento della retribuzione mensile, a carico dei dipendenti comunque qualificati da aziende, amministrazioni, enti pubblici e privati, qualunque sia la natura o configurazione giuridica dell'azienda, amministrazione o dell'ente;

c) un contributo pari allo 0,70 per cento delle retribuzioni mensili corrisposte ai propri dipendenti, a carico delle aziende, enti e amministrazioni di cui alla precedente lettera b), escluse le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

d) un contributo a carico dello Stato per ciascun alloggio completato entro il 31 marzo 1973, in ragione del 3,20 per cento del costo, fino all'importo massimo di lire seicentomila a vano da corrispondersi per la durata di 25 anni dall'inizio del semestre successivo all'assegnazione di ciascun alloggio, ovvero dalla data della concessione dei mutui previsti dagli articoli 16 e seguenti;

e) con l'impiego del gettito dei fondi derivanti dai riscatti anticipati e dalle rate di ammortamento degli alloggi comunque assegnati in proprietà ai sensi della presente legge;

f) con l'impiego dei canoni relativi agli alloggi trasferiti in proprietà agli Istituti autonomi case popolari e all'Istituto nazionale case impiegati dello Stato ai sensi del precedente articolo 4 e degli alloggi assegnati in locazione ai sensi dell'articolo 27.

I contributi previsti alle lettere a) b) e c) saranno versati per il periodo di sette anni a partire dal 1° aprile 1963.

Sono esenti dal contributo indicato alla lettera *b*) i lavoratori addetti al settore agricolo.

ART. 11.

I contributi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 10 saranno versati alla Gestione case per lavoratori in rate mensili.

I contributi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 10 saranno trattenuti ad ogni periodo di paga dai datori di lavoro sulle retribuzioni dovute ai propri dipendenti.

Tali contributi e quelli dovuti, ai sensi della lettera *c*) dello stesso articolo 10, dai datori di lavoro saranno da questi versati insieme con uno dei contributi per la previdenza sociale, per l'assicurazione contro le malattie o per la corresponsione degli assegni familiari, indicati per ciascuna categoria professionale, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Le disposizioni per l'accertamento ed il versamento, quelle penali e quelle relative alla vigilanza, ai controlli, ai ricorsi ed alle controversie previste per il contributo, unitamente al quale si effettua la riscossione, nonché i relativi privilegi, sono estese ai contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 10.

Gli Enti o Istituti percettori del contributo unitamente al quale è effettuata la riscossione avranno l'obbligo di versare entro dieci giorni alla Gestione case per lavoratori, prevista dal successivo articolo 19, le somme per conto di essa riscosse.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sarà fissata la misura del rimborso delle spese per riscossione da corrispondersi agli enti indicati al precedente comma a carico della Gestione case per lavoratori.

I datori di lavoro che non adempiano agli obblighi previsti dall'articolo 10, sia per i versamenti dovuti a titolo proprio, sia per i contributi a carico dei propri dipendenti, che essi hanno l'obbligo di trattenere e di versare, sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'ammenda fino ad un massimo di lire cinquecentomila.

Le somme pagate a titolo di ammenda sono destinate ai fondi della Gestione.

ART. 12.

Hanno diritto a concorrere all'assegnazione di alloggi costruiti in base alla presente legge ed alla concessione di prestiti, di cui al

successivo articolo 16, tutti i lavoratori che abbiano contribuito ai piani settennali previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, e 26 novembre 1955, n. 1148, per il periodo minimo di un mese, ovvero abbiano versato contributi previsti dalla lettera *b*) dell'articolo 10 per lo stesso periodo.

I lavoratori non possono comunque usufruire dei benefici previsti dal precedente comma, salvo il caso della richiesta di mutuo per miglioramento o risanamento di alloggio in proprietà previsto dal successivo articolo 16, quando essi stessi o membri del loro nucleo familiare siano proprietari di un alloggio iscritto alla Conservatoria dei registri immobiliari delle località in cui sorgono le costruzioni, ovvero dovrà essere costruito od acquistato l'alloggio per il quale il prestito è stato richiesto.

La stessa esclusione si applica nei casi in cui il lavoratore, ovvero un membro del suo nucleo familiare, risulti proprietario di un alloggio acquisito in qualsiasi località con il concorso od il contributo dello Stato o di Ente pubblico, o con mutuo di favore parimenti concesso dallo Stato o da Ente pubblico, ovvero risulti proprietario in qualsiasi località di alloggio che consenta un reddito netto annuo superiore a lire duecentomila.

La esclusione si applica altresì nel caso in cui il lavoratore fruisca di un reddito netto annuo tassabile ai fini dell'imposta complementare a norma della legge 11 gennaio 1951, n. 25, superiore a lire un milione seicentomila detratta la quota afferente ai redditi di lavoro.

ART. 13.

Alla predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori provvederà un Comitato centrale, costituito:

1°) dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, presidente;

2°) dal Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, in qualità di vice presidente;

3°) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale e dell'igiene e sanità, nonché da un rappresentante del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

4°) da sette rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno per la categoria dei dirigenti di azienda, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro appartenenti alle categorie previste dall'articolo 10, lettera *c*), scelti

tra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale;

5°) da un ingegnere e da un architetto liberi professionisti, designati dai Consigli nazionali dell'ordine;

6°) da un rappresentante degli Istituti delle case popolari designato dal Ministro per i lavori pubblici;

7°) da un rappresentante dell'Istituto nazionale case impiegati dello Stato designato dal Ministro per i lavori pubblici;

8°) da un rappresentante dell'Ordine dei medici designato dal Ministro per l'igiene e la sanità su proposta dell'Ordine stesso;

9°) da due rappresentanti delle Organizzazioni cooperative designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

10°) da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Per ognuno dei componenti del Comitato, ad esclusione del presidente, è nominato un supplente.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.

Per la validità delle riunioni del Comitato è necessario che la presidenza sia esercitata dal presidente o dal vice presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno.

Il presidente e il direttore generale della gestione case per lavoratori partecipano di diritto alle riunioni del Comitato, con voto consultivo.

Il Comitato, quando lo ritenga necessario, può ascoltare i rappresentanti di Amministrazioni non incluse nella sua composizione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di categoria non inferiore a direttore di divisione.

Il Comitato ha sede in Roma presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Comitato centrale, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, assume le funzioni esercitate per l'attuazione dei piani settennali previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, e 26 novembre 1955, n. 1148, dal Comitato di attuazione indicato all'articolo 1 della citata legge n. 43.

ART. 14.

Il Comitato, entro i limiti di previsione di afflusso dei fondi, formula, secondo le modalità previste dalla presente legge, dalle norme per la sua attuazione e dalle norme regolamentari, un programma decennale di costruzioni diviso in piani pluriennali, inteso ad assicurare ai lavoratori ed alle loro famiglie alloggi inseriti in quartieri muniti dei requisiti necessari alla civile convivenza.

A tale scopo i piani dovranno prevedere, in relazione alla necessità delle famiglie degli assegnatari, le attrezzature, i fabbricati, gli spazi verdi ed ogni altra provvidenza che sia ritenuta necessaria ad assicurare gli approvvigionamenti, le attività spirituali, culturali, ricreative e sociali in genere, fra queste comprese il servizio sociale.

ART. 15.

I fondi raccolti saranno dal Comitato impiegati sul territorio nazionale tenendo conto dell'apporto dei contributi, del fabbisogno di alloggi, calcolato in base all'indice di affollamento, all'indice di incremento della popolazione, nonché all'indice di disoccupazione di ciascuna provincia.

Nell'impiego dei fondi destinati alla costruzione di alloggi da assegnare in locazione, secondo quanto previsto dal successivo articolo 27, il Comitato centrale terrà conto delle necessità derivanti dal previsto sviluppo di aree industriali nell'Italia meridionale ed insulare nonché delle necessità dei comuni di più forte incremento di popolazione.

In ogni caso l'importo dei fondi da impiegare nelle regioni dell'Italia meridionale ed insulare non dovrà essere inferiore al quaranta per cento delle somme da investire complessivamente, intendendosi come appartenenti all'Italia meridionale ed insulare le unità territoriali indicate dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni.

I piani predisposti ai sensi del precedente articolo dovranno prevedere:

1°) la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori subordinati;

2°) la costruzione di alloggi destinati ai lavoratori dipendenti da aziende ed Enti privati o pubblici i quali siano disposti ad anticipare alla Gestione i contributi dovuti fino all'importo relativo al costo delle costruzioni, sia per la parte di loro competenza, sia per la parte di competenza di tutti i loro dipendenti, salvo rivalse nei confronti di

questi ultimi, nonché la costruzione di alloggi destinati ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

3°) la costruzione di alloggi destinati a cooperative i cui soci, compresi fra i contribuenti previsti dal primo comma dell'articolo 12, siano disposti a concorrere alla costruzione stessa con l'apporto del costo dell'area, ovvero con un versamento la cui entità sarà stabilita al momento del bando dalla Gestione e che non potrà essere in ogni caso inferiore al 15 per cento del costo totale dell'alloggio;

4°) la costituzione di un fondo di rotazione per la costruzione o per l'acquisto di alloggi destinati a lavoratori isolati.

Alla ripartizione dei fondi da destinarsi alla esecuzione dei piani, relativamente ai quattro settori indicati dai comma precedenti, il Comitato centrale provvederà destinando al settore indicato al numero 2°) non più del dieci per cento dei fondi attribuiti per ciascun piano, al settore indicato al numero 3°) non più del venticinque per cento, al settore indicato al numero 4°) non più del venti per cento ed al settore indicato al numero 1°) il rimanente dei fondi stessi.

In relazione agli stanziamenti effettuati per ciascuno dei settori indicati nel comma precedente e per ciascuna località saranno emessi ai fini della prenotazione appositi bandi.

Le aziende, gli Enti pubblici, le Amministrazioni, le cooperative ed i lavoratori singoli interessati provvederanno alle richieste secondo le modalità stabilite dai bandi.

Qualora il numero dei lavoratori richiedenti, appartenenti ai singoli settori fosse superiore al numero degli alloggi che è possibile costruire per ogni località e settore, si provvederà alla formazione di graduatorie.

I criteri di preferenza per l'assegnazione degli alloggi o dei prestiti saranno stabiliti dal regolamento sulla base di punteggi relativi al bisogno di alloggio alla anzianità di lavoro nella località in cui sorgono le costruzioni ed all'anzianità di contribuzione, salvo quanto riguarda la scelta delle cooperative la quale avverrà per sorteggio.

ART. 16.

Il fondo di rotazione previsto dall'articolo precedente ha lo scopo di consentire anticipazioni ad istituti di credito per la concessione di prestiti a favore dei lavoratori, i quali intendano costruire od acquistare un

alloggio per uso di abitazione familiare, ovvero provvedere al miglioramento od al risanamento di alloggio di loro proprietà.

Il fondo, nel periodo di svolgimento del programma decennale, è incrementato, oltre che dalle fonti previste dall'articolo precedente, dalle quote di ammortamento per il capitale e per interessi corrisposti dai mutuatari, dedotta la quota a compenso degli istituti.

Con delibera del Comitato centrale in riferimento ad ogni piano pluriennale sarà stabilita la percentuale del complesso dei fondi affluenti alla Gestione da destinare al fondo di rotazione.

Le anticipazioni dovranno essere impiegate dagli Istituti di credito esclusivamente per la concessione di prestiti per l'85 per cento della spesa necessaria agli scopi previsti dal primo comma del presente articolo. Il Comitato centrale fisserà l'ammontare massimo del costo delle costruzioni sul quale potrà essere concesso il prestito nella misura percentuale precedentemente prevista. In ogni caso la concessione di prestiti destinati al miglioramento od al risanamento di alloggi non potrà superare il quarto del valore degli alloggi stessi.

Gli Istituti di credito aventi titolo a concedere prestiti ai lavoratori in relazione alle anticipazioni di cui al presente articolo sono designati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

ART. 17.

L'ammortamento delle operazioni di credito previste dall'articolo precedente sarà compiuto in venti anni.

I prestiti saranno gravati di un tasso annuo di interesse del 3 per cento comprensivo della quota spettante agli Istituti di credito a copertura delle proprie spese di amministrazione, delle spese per imposte e di ogni altro onere, ivi compresi i diritti di commissione, nella misura che verrà stabilita con la convenzione che sarà stipulata allo scopo fra la Gestione case per lavoratori e i singoli istituti prescelti. Tale convenzione sarà approvata con decreto del Ministro per il tesoro e del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Le annualità di ammortamento e gli interessi saranno versati dagli istituti al fondo di rotazione, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alla convenzione, a rimborso delle anticipazioni. Gli Istituti faranno versamenti alle date stabilite anche

se non avranno ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualità.

Oltre al pagamento delle annualità e degli interessi nella suddetta misura, gli Istituti non potranno far gravare altri oneri sui mutuatari, a qualsiasi titolo, ad eccezione degli interessi di mora da determinarsi ai sensi dell'articolo 1224 del Codice civile.

Nell'ambito del fondo di rotazione sarà costituito un fondo di garanzia autonomo avente la finalità di garantire gli Istituti di credito dai rischi derivanti da esecuzioni forzate contro mutuatari inadempienti. Tale fondo sarà alimentato con il 15 per cento dell'ammontare degli interessi relativi ai mutui concessi.

Gli Istituti di credito potranno sospendere il versamento al fondo di rotazione delle quote di ammortamento per capitali ed interessi nell'ipotesi di mancato versamento di due quote semestrali da parte del mutuatario sempre quando da parte degli istituti stessi sia stata iniziata la procedura esecutiva di esproprio.

ART. 18.

La concessione dei prestiti da parte degli Istituti di credito ai singoli lavoratori che saranno stati ammessi ad usufruirne, in seguito a richiesta di costruzione di nuovo alloggio, sarà subordinata all'accertamento da parte degli Istituti autonomi delle case popolari sulla idoneità dei progetti predisposti a cura degli interessati, in relazione alla loro residenza, ed alle norme tecniche e ai costi fissati dal Comitato e dalla Gestione nelle rispettive competenze.

Gli Istituti autonomi per le case popolari dovranno in ogni caso attestare la validità della dichiarazione dell'interessato circa il valore presunto dell'opera da costruire o da acquistare al fine del calcolo dell'ammontare del prestito.

Nel caso di prestito concesso per costruzione gli Istituti di credito provvederanno alla erogazione di esso a misura dell'avanzamento regolare dei lavori di costruzione dell'alloggio cui il prestito stesso ha riferimento, con il rispetto delle modalità stabilite dalle norme integrative.

ART. 19.

Per l'attuazione del programma decennale è istituita la Gestione case per lavoratori, con personalità giuridica pubblica e propria sede in Roma.

La Gestione ha facoltà di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nei

giudizi attivi e passivi avanti le magistrature ordinarie e speciali e nelle controversie avanti i collegi arbitrali.

ART. 20.

Sono organi della Gestione case per lavoratori:

- 1°) il presidente;
- 2°) il Consiglio di amministrazione;
- 3°) il Collegio dei sindaci.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per i lavori pubblici. Egli ha la rappresentanza legale dell'Ente al cui funzionamento sovrintende esercitando tutti i compiti a lui demandati dalla legge e dal Consiglio di amministrazione, del quale è di diritto presidente e che egli convoca a norma della presente legge determinando le materie da portare in discussione.

Il presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, può delegare per il compimento di determinati atti il direttore generale.

Il Consiglio di amministrazione della Gestione è composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici:

1°) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e del tesoro, scelti fra i funzionari di categoria non inferiore ad ispettore generale od equiparato;

2°) tre rappresentanti dei lavoratori, due rappresentanti dei datori di lavoro appartenenti alle categorie previste dall'articolo 10, lettera c), scelti fra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale;

3°) un rappresentante delle Organizzazioni cooperative;

4°) un esperto in materie economiche e un ingegnere ed un architetto entrambi esperti in materia urbanistica, da scegliere in una terna formata dai Consigli nazionali dell'Ordine;

5°) un rappresentante degli Istituti autonomi case popolari designato dal Ministro per i lavori pubblici.

I rappresentanti dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici sono di diritto vice-presidenti.

Il Collegio dei sindaci della Gestione è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per i lavori pubblici ed è composto di tre membri effettivi e tre supplenti così designati:

un sindaco effettivo, con funzioni di presidente ed un sindaco supplente, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

un sindaco effettivo ed uno supplente, dal Ministro per il tesoro;

un sindaco effettivo ed uno supplente, dal Ministro per i lavori pubblici.

Il direttore generale della Gestione case per lavoratori è nominato dal Consiglio di amministrazione in base alle norme stabilite nel regolamento organico del personale con delibera da approvarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il direttore generale è a capo di tutti i servizi della Gestione, ne regola il normale funzionamento, sovrintende a tutto il personale del quale cura la disciplina e provvede all'assegnazione di esso agli uffici. Egli cura, in base alle istruzioni del presidente, la esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione della Gestione, esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dal Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e riferisce annualmente, in sede di consuntivo, sulla Gestione.

Presso la Gestione è istituita una Giunta tecnica di coordinamento, nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per i lavori pubblici, presieduta dal rappresentante del Ministero dei lavori pubblici in seno al Consiglio di amministrazione della Gestione e composta dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno al consiglio di amministrazione della Gestione, da due funzionari di categoria non inferiore ad ispettore generale od equiparato in rappresentanza rispettivamente del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale dell'edilizia sovvenzionata e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale del collocamento della manodopera, nonché dal direttore generale della Gestione.

La Giunta ha il compito di predisporre tutti gli elementi per il coordinamento del programma decennale di costruzione di case per lavoratori con gli altri interventi promossi dallo Stato per la costruzione di alloggi e con le esigenze del collocamento della

manodopera, nonché di esprimere parere in materia al Comitato di cui al precedente articolo 13.

ART. 21.

L'esercizio finanziario della Gestione coincide con quello dello Stato.

Il bilancio annuale, chiuso alla fine di ogni esercizio, è presentato per l'approvazione, entro i quattro mesi successivi, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero del tesoro, corredato delle relazioni dell'Organo amministrativo e del Collegio sindacale.

ART. 22.

In relazione all'esecuzione dei piani previsti dalla presente legge sono compiti della Gestione:

a) gestire i fondi destinati alla esecuzione dei programmi, anche mediante lo sconto dei contributi statali e di ogni altro provento previsto dall'articolo 10, nonché effettuare le operazioni di tesoreria, necessarie al conseguimento dei fini della Gestione;

b) sovrintendere alla esecuzione dei piani esercitando, in relazione alla esecuzione stessa, azione di indirizzo nei confronti degli Istituti autonomi per le case popolari e dell'Istituto nazionale case per gli impiegati dello Stato;

c) fissare le norme tecniche di esecuzione delle costruzioni, con speciale riferimento alla progettazione;

d) predisporre, attraverso apposito concorso, l'albo nazionale dei progettisti al quale avranno obbligo di ricorrere tutti gli Enti preposti alle costruzioni, per la scelta dei professionisti da incaricare della redazione dei progetti relativi alla costruzione di alloggi compresi nei settori 1° e 2° dell'articolo 12;

e) predisporre i piani urbanistici, d'intesa con gli organi delle Amministrazioni competenti, nei maggiori centri residenziali costruiti in esecuzione dei programmi;

f) provvedere, di intesa con le Amministrazioni comunali interessate, anche nei casi in cui le esigenze di esecuzione richiedano l'utilizzazione di aree non comprese nei piani regolatori, alla predisposizione dei progetti relativi ai servizi pubblici e alle attrezzature dei quartieri di cui al secondo comma dell'articolo 14 e, direttamente, od attraverso le Amministrazioni comunali stesse

od altri Enti, alla esecuzione di essi entro i limiti di spesa fissati dal Comitato centrale;

g) adempiere al compito di attuare la liquidazione del patrimonio della Gestione I. N. A.-Casa ed agli altri compiti previsti dalla presente legge, dalle norme integrative e dal regolamento.

ART. 23.

All'acquisizione delle aree edificabili necessarie alla attuazione delle costruzioni previste dalla presente legge, salvo il caso previsto dall'articolo 13, provvederà la Gestione.

Allo scopo suddetto è ammessa l'espropriazione per causa di pubblica utilità, con l'applicazione delle norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

La dichiarazione di pubblica utilità è fatta, in tal caso, dal prefetto della provincia nella quale debbono eseguirsi le costruzioni.

Spetta altresì al prefetto di dichiarare l'urgenza e la indifferibilità delle opere agli effetti dell'occupazione temporanea dell'area della quale è chiesta l'espropriazione.

ART. 24.

La Gestione, nel predisporre i piani urbanistici, dovrà curare il coordinamento con eventuali piani di costruzione programmati da altre pubbliche Amministrazioni.

ART. 25.

In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 15 la Gestione è autorizzata a realizzare alloggi per lavoratori residenti in stabili ed in complessi edilizi che, pur non essendo dichiarati inabitabili, presentino tuttavia gravi difetti di funzionalità per vetustà od altre cause anche se gli stabili od i complessi edilizi siano ubicati in centri di importanza monumentale, storica o turistica, che presentino difetti nei riguardi dell'igiene, dell'ornato edilizio e dell'estetica e che debbano conseguentemente subire modificazioni per bonifica igienica o conservazione dell'ambiente tradizionale e che, per precedenti vincoli esistenti, non possano essere demoliti.

ART. 26.

La esecuzione dei programmi nelle singole province, in riferimento alla costruzione degli alloggi, è affidata agli Istituti autonomi delle case popolari e all'Istituto nazionale

case impiegati dello Stato, i quali agiranno in base a quanto disposto dalla presente legge, dalle norme integrative e dal regolamento.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici sarà fissata, in relazione alla esecuzione di ogni piano pluriennale, la percentuale spettante agli Istituti autonomi per le case popolari ed all'Istituto nazionale case impiegati dello Stato quale rimborso di spese incontrate per le funzioni da essi esercitate.

Il Comitato fisserà altresì i rimborsi spettanti agli altri Enti prescelti per la esecuzione delle opere previste dai piani.

Il Comitato centrale provvederà a stanziare i fondi necessari ad assicurare per ogni piano pluriennale l'acquisto delle aree occorrenti al loro svolgimento.

Le aree dovranno essere acquisite dalla Gestione in misura eccedente lo stretto fabbisogno per la costruzione dei fabbricati destinati all'abitazione, in modo che sia consentito provvedere alla necessità di spazio relativa a tutti i servizi occorrenti alla vita dei quartieri previsti dall'articolo 15, sia possibile la cessione di adeguate porzioni a terzi al fine di favorire nei quartieri l'introduzione di categorie di popolazione diversa da quella costituita dai concorrenti agli alloggi costruiti in esecuzione del piano, sia resa possibile la predisposizione di razionali piani urbanistici.

TITOLO III.

NORME PER LA ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DECENNALE

ART. 27.

Gli alloggi costruiti in base ai piani previsti dalla presente legge, fuori dei casi stabiliti dal terzo comma del presente articolo, sono assegnati ai richiedenti in proprietà con pagamento rateale e con garanzia ipotecaria.

Gli alloggi assegnati in proprietà con garanzia ipotecaria non potranno essere alienati dal lavoratore prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'atto di trascrizione previsto dal secondo comma dell'articolo 2 qualora si tratti di alloggi costruiti e assegnati dalla Gestione I. N. A.-Casa al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di assegna-

zione qualora si tratti di alloggi costruiti in base al programma decennale.

I contratti stipulati in violazione di quanto stabilito al precedente comma sono nulli.

Un quinto dei fondi destinati alla costruzione di case per i lavoratori compresi nel settore indicato al numero 1 dell'articolo 15, saranno, nei primi cinque anni di attuazione del programma decennale, impiegati per la costruzione di alloggi destinati ad essere assegnati in locazione.

Gli alloggi destinati ai lavoratori compresi nei settori indicati ai numeri 1°) e 2°) dell'articolo 15 saranno riscattabili in trenta anni; quelli destinati ai lavoratori appartenenti al settore indicato al 3°) punto dello stesso articolo in venti anni. Gli alloggi assegnati in locazione resteranno in proprietà degli Istituti autonomi case popolari o dell'Istituto nazionale case impiegati dello Stato con obbligo di versare alla Gestione case per lavoratori una quota annuale di riscatto per trenta anni, pari all'ammontare del canone di locazione.

ART. 28.

Le cooperative considerate al punto 3°) dell'articolo 15 che siano state ammesse al beneficio del finanziamento potranno assumere direttamente il compito della costruzione, ovvero delegare a tale funzione enti specializzati previa, in questo caso, autorizzazione dell'Istituto autonomo case popolari, competente per territorio; esse potranno altresì designare il progettista da scegliersi tra quelli compresi nell'albo nazionale predisposto dalla Gestione.

Con le limitazioni che potranno essere stabilite dalla Gestione, le facoltà concesse alle cooperative ai sensi del comma precedente saranno estese alle aziende, nonché agli assegnatari di alloggi da costruire per il settore indicato al punto 1°) dell'articolo 15, sempreché concorrano le seguenti condizioni ed entro i seguenti limiti:

a) che sia stato possibile addivenire, nel caso di costruzioni afferenti al settore indicato al n. 1°) dell'articolo 15, ad un raggruppamento di assegnatari individuabile ed adeguato alle esigenze della unità immobiliare da realizzare;

b) che, per quanto concerne l'area, la scelta di questa ricada fra quelle comprese nel complesso di aree acquisite dalla Gestione;

c) che, per quanto concerne la partecipazione diretta dei lavoratori assegna-

tari alla costruzione, questa, a giudizio dell'Istituto autonomo case popolari competente per territorio e dell'Istituto nazionale case impiegati dello Stato, non sia di pregiudizio alla realizzazione del programma.

Gli Istituti autonomi per le case popolari e l'Istituto nazionale case impiegati dello Stato nella esecuzione dei programmi dovranno includere la esecuzione di alloggi individuali, anche sotto l'aspetto dell'ampliamento ed adeguamento alle norme igienico-sanitarie, di appartamenti di proprietà dei lavoratori richiedenti e di sopraelevazione di edifici già esistenti di proprietà dei lavoratori stessi e da essi abitati.

Nei casi in cui i lavoratori assegnatari si avvalgano delle facoltà previste negli articoli precedenti, gli Istituti autonomi case popolari o l'Istituto nazionale case impiegati dello Stato, con le modalità previste dalle norme integrative, eserciteranno il controllo nei confronti delle cooperative degli enti incaricati della costruzione, dei raggruppamenti di richiedenti al fine di assicurare il buon esito dei programmi.

In caso di necessità o di inadempienza gli Istituti autonomi case popolari o l'Istituto nazionale case impiegati dello Stato avranno facoltà di sostituirsi agli incaricati della costruzione.

Fuori dei casi previsti dai precedenti comma, gli Istituti autonomi case popolari o l'Istituto nazionale case impiegati dello Stato provvederanno direttamente alla esecuzione dei piani ovvero delegando tale funzione ad altri enti specializzati, scelti tra quelli inclusi in apposito elenco redatto dalla Gestione, che dovranno agire sotto il loro controllo.

Gli Istituti autonomi case popolari e l'Istituto nazionale case impiegati dello Stato sono, in ogni caso, responsabili nei confronti della Gestione della esecuzione dei piani e del buon uso dei fondi per essa impiegati.

ART. 29.

La progettazione delle costruzioni previste dai piani dovrà tenere conto dei limiti relativi ai costi massimi a vano che, per ciascuna località o gruppi di località, saranno fissati dal Comitato centrale.

Il superamento di tali limiti potrà, in casi eccezionali e per fondati motivi, essere autorizzato dalla Gestione case per lavoratori, anche durante il corso dei lavori. Fuori di tali casi gli Istituti autonomi case popolari ovvero l'Istituto nazionale case impiegati

dello Stato saranno responsabili dell'eccedenza sui limiti stessi.

La Gestione, entro i limiti stabiliti dagli stanziamenti effettuati dal Comitato nel corso della ripartizione dei fondi eseguita ai sensi dell'articolo 15, provvederà ai conseguenti accreditamenti agli Istituti autonomi case popolari ed all'Istituto nazionale case impiegati dello Stato.

I pagamenti effettuati da questi ultimi dovranno avere luogo esclusivamente attraverso Istituti bancari.

ART. 30.

La determinazione delle rate mensili costanti di ammortamento da corrispondersi dagli assegnatari degli alloggi indicati ai punti 1^o) e 2^o) dell'articolo 15 sarà effettuata prima della consegna degli alloggi sulla base dei costi convenzionali a vano che per ciascuno dei piani pluriennali e per gruppi di località saranno fissati dal Comitato. Le quote di ammortamento dovranno essere determinate fra il minimo del 2,50 per cento ed il massimo del 3 per cento.

Le quote di ammortamento degli alloggi costruiti da cooperative saranno determinate dal Comitato centrale sulla base del costo effettivo degli alloggi stessi.

L'importo delle rate determinate come sopra sarà definitivo agli effetti del contratto da stipularsi all'atto dell'assegnazione.

ART. 31.

Tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni inerenti all'attuazione dei piani di costruzione previsti nella presente legge, godono della esenzione dalle imposte di bollo, fatta eccezione per le cambiali, e sono soggetti all'imposta fissa minima di registro ed ipotecaria, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Le volture catastali conseguenti all'attuazione della presente legge saranno effettuate in esenzione del pagamento di tutti i diritti previsti dalla tabella allegata sub-A al regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, modificato con legge 27 maggio 1959, n. 354.

Le aree edificabili occorrenti per l'attuazione della presente legge, così come le costruzioni realizzate dalla Gestione case per lavoratori, dagli Istituti autonomi case popolari e dall'Istituto nazionale case impiegati dello Stato, godranno dell'esenzione dei contributi di miglioria.

Le costruzioni effettuate ai sensi della presente legge sono esentate dall'imposta sui fabbricati e relative sovrainposte per la durata di venticinque anni sempreché siano state ultimate non oltre il 31 marzo 1975.

I materiali impiegati per la costruzione degli alloggi previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di consumo.

La disposizione di cui al comma precedente non dà luogo all'applicazione del sesto comma dell'articolo 80 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Le agevolazioni fiscali previste dai commi precedenti si intendono estese anche alla costruzione di locali non adibiti ad uso di alloggio, ma aventi carattere accessorio dei complessi immobiliari realizzati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Non sono dovuti diritti o tasse per l'approvazione, da parte delle competenti autorità comunali, dei progetti delle costruzioni effettuate dalla Gestione case per lavoratori.

Non sono, del pari, dovuti diritti per il rilascio della licenza di abitabilità degli alloggi costruiti a cura della Gestione case per lavoratori, degli Istituti autonomi case popolari e dell'Istituto nazionale case impiegati dello Stato in applicazione della presente legge.

ART. 32.

Allo scadere del secondo piano settennale sarà provveduto al conguaglio previsto dal terzo comma dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1148.

La differenza fra i versamenti effettuati dallo Stato alla Gestione I. N. A.-Casa e, dopo l'entrata in vigore della presente legge, alla Gestione case per lavoratori e i contributi dovuti a questo ultimo Ente per effetto della legge citata, qualora risulti un credito per lo Stato, sarà imputata a riduzione delle annualità dovute alla Gestione case per lavoratori per effetto del precedente articolo 10.

Per gli oneri derivanti allo Stato sia in relazione a quanto stabilito dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, e 26 novembre 1955, n. 1148, sia dalla presente legge, è autorizzata una spesa annua di 12 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi 1963-64 e 1964-65 e di 22 miliardi di lire per ciascuno dei rimanenti 8 esercizi finanziari successivi, decorrenti dall'esercizio 1965-66.

Tali annualità saranno versate dallo Stato alla Gestione e utilizzate a copertura dei contributi previsti dall'articolo 10, lettere a) e d) nonché in relazione a contributi afferenti ad

alloggi costruiti in attuazione dei due primi piani settennali.

Allo scadere di ciascun esercizio finanziario si provvederà alla determinazione delle annualità complessive di contributi venticinquennali concernenti gli alloggi assegnati nel corso dell'esercizio.

Alla scadenza del piano decennale con apposita legge saranno stabilite le modalità di pagamento del residuo debito dello Stato nei confronti della Gestione per il residuo del venticinquennio. Nessun credito potrà comunque essere riconosciuto alla Gestione eccedente la spesa autorizzata dal precedente terzo comma per quanto concerne i versamenti ad essa dovuti nel corso del decennio per effetto della presente legge, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e della legge 26 novembre 1955, n. 1148.

TITOLO IV.

ASSISTENZA AGLI ASSEGNATARI

ART. 33.

La Gestione provvederà a stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, secondo le modalità che saranno previste dalle norme integrative, polizze atte a garantire la proprietà immediata dell'alloggio in favore degli eredi in caso di morte di quegli assegnatari di alloggi ovvero dei beneficiari di prestiti che ne facciano richiesta, prima della estinzione di tutte le rate di ammortamento o prima della estinzione del mutuo.

ART. 34.

I compiti inerenti all'attuazione del servizio sociale in favore delle famiglie degli assegnatari sono affidati mediante convenzione ad istituzioni specializzate nella materia, secondo le modalità da stabilirsi con le norme integrative della presente legge.

NORME TRANSITORIE

ART. 35.

Le attività patrimoniali e le obbligazioni della Gestione I. N. A.-Casa sono trasferite, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla Gestione case per lavoratori, la quale assume altresì la titolarità attiva e passiva di tutti i rapporti processuali della predetta Gestione I. N. A.-Casa.

Entro i termini e secondo le modalità che saranno stabilite dalle norme integrative, la Gestione case per lavoratori provvederà alla

cessione delle proprietà immobiliari diverse dagli alloggi già della Gestione I. N. A.-Casa.

La cessione delle proprietà suddette dovrà di massima essere effettuata in favore di istituzioni perseguenti le finalità alle quali gli immobili sono stati destinati e che agiscano per il pubblico interesse.

È fatta eccezione per i locali destinati ad uso di imprese commerciali i quali potranno essere venduti a privati con diritto di opzione per coloro che risulteranno conduttori di aziende in essi allocate alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 36.

Ai fini del completamento del secondo piano settennale istituito dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, il Comitato centrale e la Gestione continueranno ad applicare, in quanto compatibili con la presente legge, la stessa legge n. 1148, la legge 28 febbraio 1949, n. 43, la legge 2 agosto 1952, n. 1084, la legge 24 gennaio 1958, n. 19, il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1333.

ART. 37.

La consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza e previdenza del personale della Gestione case per lavoratori, compreso il direttore generale, sono stabiliti con apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

La Gestione case per lavoratori non può comunque procedere all'assunzione di nuovo personale prima di aver provveduto alla assunzione di tutto il personale della Gestione I. N. A.-Casa in liquidazione al quale debbono essere riconosciuti i diritti di anzianità e di qualificazione acquisiti.

Il personale della Gestione case per lavoratori è assunto con contratto a tempo indeterminato e ad esso, qualunque sia la sua provenienza, è garantita uniformità di trattamento economico in relazione alle funzioni esercitate, fatte salve le posizioni acquisite in base alla disciplina vigente al momento di entrata in vigore della presente legge.

La Gestione case per lavoratori può avvalersi di personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato all'uopo comandato con le modalità e la disciplina stabilite dagli articoli 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il contingente di personale appartenente ai ruoli organici ed ai ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato che può essere comandato a prestare servizio presso la Gestione è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

La Gestione può, altresì, avvalersi di personale dipendente da Enti pubblici e già in servizio presso la Gestione I. N. A.-Casa.

La Gestione rimborsa alle Amministrazioni interessate gli emolumenti spettanti al personale comandato.

ART. 38.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e di cinque deputati, norme integrative per l'attuazione della presente legge secondo i principi e i criteri direttivi cui essa si informa.